

N. R.G. 2852/2015



TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza N. 204/019

N. 2852/015 Fasc

N. 983/019 Cron

N. 377/019 Rep

Gr. Pat.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2852/2015** promossa da:

_____ con il
patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA
A. BACCARINI N. 60 RAVENNA presso il difensore

ATTRICE

contro

_____ con il patrocinio dell'avv.
FIORIGLIO GIANLUIGI e dell'avv. CROARI GIUSEPPE
(CRRGPP76L14E730M) C/O AVV. ELISA TESTA PIAZZA DEL POPOLO 17
RAVENNA; elettivamente domiciliata C/O AVV. ELISA TESTA PIAZZA DEL
POPOLO 17 RAVENNA presso il difensore avv. FIORIGLIO GIANLUIGI

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica in
data 12.02.2018.

Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. e comparsa di costituzione insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie istanze istruttorie.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] al fine di sentire dichiarare la risoluzione, per inadempimento di quest'ultima, del contratto concluso tra le società predette, avente ad oggetto la creazione, gestione e mantenimento del proprio sito internet, di cui al dominio web "eletrotecnicadriatica.it", con condanna alla restituzione della somme corrisposte e al risarcimento dei danni subiti.

La [REDACTED] s.r.l. deduceva che la società convenuta non aveva monitorato il sito predetto, non aveva avvertito delle numerosissime spam che avevano invaso il sito (con conseguente disservizio e malfunzionamento del medesimo), non aveva mai eseguito back-up dei dati (che avrebbero consentito il salvataggio dei dati medesimi quando gli stessi non erano ancora infetti), non aveva riferito alla società attrice propria cliente dei plurimi avvertimenti a risolvere il problema, avvertimenti che, quale gestore del sito, le erano stati inviati dall' hosting Widestore (ovvero dal terzo soggetto che ha il compito di allocare il sito web su un server web, rendendolo così accessibile alla rete internet e ai suoi utenti) e tutto ciò aveva causato l'oscuramento coatto da parte dell'hosting del sito web medesimo in ben due occasioni e la inevitabile conseguente successiva disattivazione del sito predetto.

[REDACTED] chiedeva, pertanto, in conseguenza della risoluzione contrattuale de qua, la restituzione delle somme già pagate (pari ad € 3.153,70 oltre interessi legali dalle singole fatture in atti) e il risarcimento dei danni, quantificati in €. 14.000,00.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.r.l. sostenendo di essere stata incaricata unicamente di occuparsi della veste grafica del sito, tant'è che il proprio referente, sig. [REDACTED], era un grafico informatico. Più precisamente deduceva che si era impegnata alla creazione e realizzazione degli auguri di Natale, alla



realizzazione di una piattaforma web e alla registrazione e al mantenimento del dominio elettrotecnicaadriatica.it, tutte prestazioni correttamente eseguite. La convenuta contestava che le parti non avessero mai pattuito alcun servizio di gestione e/o manutenzione del sito.

La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.

Preliminarmente deve essere revocata la contumacia della convenuta che si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2016.

Innanzitutto va chiarito che le parti non hanno concluso alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni di cui è causa e che nel presente giudizio sono stati prodotti unicamente la proposta strategica di comunicazione sul web e visiva – settembre 2012 e le fatture emesse dalla società convenuta per le prestazioni rese, che effettivamente non contemplano alcuna attività consistente nella gestione e/o manutenzione del sito internet da realizzare ad opera della società convenuta.

Tuttavia dalla mail intercorse tra la società attrice e tale [REDACTED] referente della convenuta, si evince chiaramente come quest'ultimo, una volta investito delle problematiche riguardanti il sito della [REDACTED] abbia cercato di risolverle ponendo così in essere un comportamento dal quale logicamente desumere, anche a causa della mancanza di un contratto scritto e di altre ragioni che avrebbero potuto giustificare il suo intervento, che le pattuizioni intercorse tra le parti riguardassero pure la gestione del sito dell'attrice.

Basti pensare alla mail inviata in data 15.09.2014 dal predetto sig. Avigo (doc. n. 5 allegato al fascicolo di parte attrice), in cui lo stesso, a fronte della segnalazione di una anomalia nel traffico segnalatagli dalla [REDACTED] [REDACTED] rispondeva "abbiamo risolto. Un piccolo hackeraggio per fare spam. A disposizione".

Basti inoltre pensare alla email del sig. [REDACTED] del 18.02.2015 (allegato n. 15 al fascicolo di parte convenuta) in cui lo stesso rispondeva alla segnalazione della [REDACTED] (email del 18.02.2015 – allegato n. 13 al fascicolo di parte convenuta) in cui lo si avvertiva: "il nostro sito è sparito" e gli si chiedeva se dovesse essere fatta denuncia) scrivendo: "io come società l'ho già fatta in polizia postale".



Ora, se effettivamente il sig. [REDACTED] si fosse occupato solo della grafica del sito, avrebbe sicuramente risposto alle richieste della società attrice di essere un semplice grafico informatico e, come tale, di non essere in grado di aiutarla e comunque di non essere tenuto a farlo per via degli accordi in essere tra le parti. L'aver, viceversa, assecondato dette richieste ed essersi attivato ripetutamente senza negare di doversi occupare anche della gestione del sito porta a concludere che detti accordi prevedessero anche la gestione dello stesso.

A ciò si aggiunga che dal contratto prodotto dalla convenuta dietro ordine del giudice risulta che lo stesso è stato direttamente concluso tra l'hosting Widestore e la società convenuta nell'anno 2013 e che lo stesso è stato sottoscritto proprio dal sig. [REDACTED], referente della controparte e con il quale la società attrice ha avuto esclusivamente a che fare.

Ciò chiarito, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che il sito della stessa, già a partire dal mese di aprile 2014 e poi con frequenze regolari anche nei mesi successivi, aveva registrato delle periodiche anomalie, rappresentate da picchi di utilizzo della rete e di accessi, poi divenuti più intensi a partire da dicembre 2014 e che evidentemente trovavano giustificazione nelle spam che in misura progressivamente crescente interessavano il sito della società Elettrotecnica (cfr. allegato n. 10 al fascicolo di parte attrice) tant'è che proprio per questo motivo l'hosting Widestore in data 29.12.2014 comunicava alla convenuta che il sito della [REDACTED] era probabilmente utilizzato per l'invio di e-mail di spam, con conseguente richiesta di verificare gli applicativi di sicurezza

Più precisamente già in data 29.12.2014 l'hosting Widestore comunicava alla [REDACTED] che *“la presente per informarla che il dominio in oggetto (elettrotecnicaadriatica.it) è utilizzato per l'invio di spam. Trova l'elenco completo dei file disattivati in questa posizione: /private/elenco.files.txt. Tali script sono stati disattivati. Le chiediamo pertanto di verificare la sicurezza degli applicativi in uso. Abbiamo per precauzione disattivato la funzionalità di invio mail da web fino a quando il problema non sarà risolto. Le ricordiamo inoltre che se la problematica dovesse ripresentarsi, ci vedremo costretti a prendere i provvedimenti del caso”*. Successivamente, in data 12.02.2015, l'hosting Widestore informava la convenuta che il dominio era ancora vulnerabile e che ciò



causava un problema a tutto il server (cfr. allegati n. 11 e 12 al fascicolo di parte attrice).

Dunque l'hosting Widestore aveva più volte avvertito la convenuta che il sito della Elettrotecnica risultava infetto, invitandola a risolvere il problema, tuttavia la [REDACTED] non provvedeva ad inviare dette comunicazioni alla propria cliente o comunque a renderla edotta delle problematiche che si stavano verificando, cercando viceversa di risolverle.

Per la verità già prima di tali comunicazioni da parte dell'hosting Widestore, [REDACTED] a mezzo mail del 15.09.2014 rispondeva alla società attrice, che evidentemente aveva segnalato delle anomalie nel funzionamento del proprio sito, che il problema era imputabile ad un semplice "tentativo di hackeraggio per fare spam" e che ad ogni modo tutto era già stato risolto (cfr. allegato n. 5 al fascicolo di parte attrice).

Tuttavia, la [REDACTED] non riusciva a risolvere le problematiche nonostante avesse provveduto a rimettere on line il sito della società elettrotecnica (si veda mail del 5.03.2015 in cui [REDACTED] scrive all'attrice che "il backup del sito (che esiste) ci ha permesso di rimettere on line il sito ma successivamente ha causato ulteriori danni"; cfr. allegato n. 7 al fascicolo di parte attrice).

Pertanto, in data 5.03.2015, l'attrice, venuta a conoscenza delle predette comunicazioni inviate dall'hosting alla società [REDACTED], chiedeva alla convenuta che le comunicasse i codici di migrazione del dominio, copia dei backup e dei database per ripristinare il sito (cfr. allegato n. 9 al fascicolo di parte attrice).

Infatti, le problematiche segnalate alla convenuta e dalla medesima non risolte avevano determinato prima l'interruzione del servizio di e-mail dell'attrice a partire dal 29.12.2014 e poi l'oscuramento del sito della società [REDACTED] in data 18.02.2015, che, a detta dell'attrice, sarebbe perdurato fino al 5.03.2015 quando il sito veniva ripristinato dalla stessa [REDACTED].

Il contratto tra il titolare di un sito internet ed il webmaster, ossia il soggetto incaricato di sviluppare detto sito e di controllare e gestire lo stesso, è denominato dalla dottrina "contratto di sviluppo e mantenimento del sito internet". Si tratta di un contratto atipico a contenuto complesso in cui confluiscono vari tipi di prestazioni contrattuali: una prima prestazione che consiste nella creazione di



un'opera multimediale e una seconda prestazione relativa alla manutenzione, aggiornamento e alla protezione del sito web, finalizzata a mantenere il sito sempre in rete anche per mezzo di separati accordi tra il webmaster, nella specie la convenuta, e il fornitore della rete detto hosting.

Sulla base del contenuto di tale contratto, lo stesso risulta riconducibile, da una parte, al contratto di appalto e al contratto d'opera (a seconda che il soggetto debitore sia un'impresa commerciale o meno) per quanto riguarda la realizzazione del sito e, dall'altra, al contratto di appalto di servizi ex art. 1677 c.c. per quanto riguarda la gestione e l'aggiornamento dello stesso.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte al creditore che agisce in giudizio per fare valere la responsabilità contrattuale della controparte è sufficiente dedurre l'inadempimento della stessa mentre spetta al debitore fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. e quindi provare che non vi è stato alcun inadempimento o che lo stesso, pur essendosi verificato, non è dipeso da causa a lui imputabile.

Nel caso in esame, non solo parte attrice ha dedotto in maniera chiara e precisa l'inadempimento della controparte mentre quest'ultima non ha fornito la dovuta prova liberatoria (ad esempio non ha provato che non vi sia stata alcuna interruzione del servizio mail ovvero che non si sia verificato l'oscuramento del sito per la durata indicata dall'attrice) ma dalla documentazione prodotta è emerso l'inadempimento della stessa che, nella sua qualità di webmaster e in virtù degli accordi intercorsi con la società titolare del sito, avrebbe dovuto gestire e monitorare il corretto funzionamento della piattaforma web, con particolare riguardo alla sua costante accessibilità e alla sua sicurezza da garantirsi mediante aggiornamenti periodici dei relativi applicativi onde evitare che si verificassero sia l'interruzione del servizio mail che l'oscuramento del sito della [REDACTED]. Risulta infatti dalle comunicazioni provenienti dall'hosting che i problemi che si erano verificati non erano stati causati da un attacco hacker, come aveva sostenuto la convenuta, ma dallo stesso sito, che non risultava sicuro.

Tale inadempimento, tenuto conto che la durata dell'oscuramento del sito, deve ritenersi avvenuto, in mancanza di prova contraria, per il periodo compreso dal 18.02.2015 al 5.03.2015, che l'obbligazione di creazione e di mantenimento del sito costituiva l'obbligazione principale gravante sulla convenuta, che i primi



problemi si sono manifestati dopo qualche mese dalla conclusione del contratto tra le parti, è sicuramente di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della [REDACTED] s.r.l., società che, come normalmente avviene oggi, sviluppa la propria rete professionale tramite il corrispondente sito internet ed il servizio mail ad esso collegato, tant'è che il sito della stessa compare tra i primi risultati una volta inserita in un motore di ricerca la parola "protezione catodica", campo in cui l'attrice svolge la sua attività (cfr. allegato n. 13 al fascicolo di parte attrice).

La presenza di un inadempimento di non scarsa importanza giustifica la risoluzione del contratto concluso tra le parti con conseguente restituzione delle somme versate dall'attrice, pari ad € 305,00 per canone di manutenzione ed aggiornamento del sito, corrisposto come da fattura del 4.09.2014, ed € 2.848,70 per costi di creazione della piattaforma web, corrisposti come da fattura del 13.12.2013, compreso il corrispettivo pattuito per gli auguri di natale trattandosi di contratto unico. Tali somme andranno maggiorate degli interessi legali dai singoli esborsi fino all'effettiva restituzione.

Quanto ai danni patiti, all'attrice avrebbe potuto essere riconosciuto il risarcimento del danno subito per perdita di chances lavorativa e quindi del possibile guadagno qualora avesse allegato e provato elementi sulla base dei quali giungere ad una sua quantificazione, anche equitativa, non essendo sufficiente, a tal fine, provare che il sito [REDACTED].it" registra oltre 720 visitatori al mese, di cui l'89% di nuovi visitatori, come si evince dalla panoramica del pubblico delle sessioni ricompresa tra il 21.03.2015 e il 9.06.2015 di Google Analytics (cfr. allegato n. 15 al fascicolo di parte attrice), in mancanza di qualsiasi riferimento alla traduzione di tali dati in termini di perdita di chances di guadagno con riferimento all'utile della società attrice.

Inoltre, alcuna somma di denaro potrà essere riconosciuta per i costi di impiego del personale di [REDACTED] s.r.l. per far fronte ai problemi del sito che si erano verificati nonché alla consultazione di un esperto e alla creazione ex novo della piattaforma web stante la mancanza di qualsiasi elemento di prova al riguardo (l'attrice non ha prodotto in giudizio copia delle fatture pagate per questi servizi).



Deve invece essere riconosciuto il danno all'immagine richiesto dall'attrice. Premesso che il pregiudizio ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente garantiti può essere riconosciuto anche in capo ad una società tutte le volte in cui è ragionevole ritenere che vi sia stata una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca e che detto pregiudizio può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza, non si può negare che i malfunzionamenti e l'oscuramento del sito della [REDACTED] s.r.l. abbiano arrecato un danno all'immagine della stessa dal momento che al giorno d'oggi il sito internet costituisce se non la principale sicuramente tra le principali fonti d'immagine di un'azienda e di presentazione della stessa al pubblico.

Tenuto conto del periodo di durata dei malfunzionamenti e, soprattutto, dell'oscuramento del sito si ritiene equo liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 2.000,00, che, trattandosi di debito di valore, dovrà essere maggiorata sia della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di causa, ossia dal [REDACTED], che degli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così ottenute andranno poi calcolati gli interessi legali da tale momento fino all'effettivo pagamento.

Infine devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla convenuta per i motivi già indicati nell'ordinanza del 13.07.2016.

L'accoglimento parziale della domanda dell'attrice giustifica la compensazione delle spese di lite, come liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nella misura di 1/3 dovendo i rimanenti 2/3 porsi a carico della convenuta in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 2852/2015 promossa da [REDACTED] s.r.l. nei confronti della [REDACTED] s.r.l., ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:



- revoca la contumacia della [REDACTED] s.r.l.;
- dichiara la risoluzione del contratto concluso tra la [REDACTED] S.r.l. e la [REDACTED] s.r.l., per grave inadempimento di quest'ultima;
- condanna la [REDACTED] s.r.l. alla restituzione in favore della [REDACTED] s.r.l. delle somme tutte ricevute in virtù del contratto predetto ammontanti a € 3.153,70, oltre interessi legali maturati dai singoli esborsi al saldo;
- condanna la [REDACTED] S.r.l. al risarcimento del danno all'immagine subito dalla [REDACTED] S.r.l., che liquida in € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in parte motiva;
- compensa per 1/3 e condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento dei rimanenti 2/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 264,00 per spese ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ravenna il 20.02.2019

Il giudice
dott.ssa Alessandra Medi

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Luisa Menga

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001 25 FEB. 2019

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Luisa Menga